

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **128/1971** (ECLI:IT:COST:1971:128)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Camera di Consiglio del **06/05/1971**; Decisione del **04/06/1971**

Deposito del **09/06/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5644**

Atti decisi:

N. 128

ORDINANZA 4 GIUGNO 1971

Deposito in cancelleria: 9 giugno 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 151 del 16 giugno 1971.

Pres. BRANCA - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di

procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1970 dal pretore di Vibo Valentia nel procedimento civile vertente tra Barbuto Domenica ed altro e D'Amato Vincenzo, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Epis Enrico e la ditta Molteni Ruggero, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, che fa obbligo al giudice istruttore di concedere, in pendenza di opposizione, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni;

che nei relativi giudizi dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i giudizi promossi dalle suddette ordinanze possono essere riuniti avendo ad oggetto la medesima questione.

Considerato che questa Corte, con sentenze n. 62 del 1 giugno 1966 e n. 17 del 12 febbraio 1969, ha già dichiarato non fondata, in riferimento agli stessi articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile;

che non sono stati adottati né sussistono motivi nuovi che possano indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dai pretori di Vibo Valentia e di Bergamo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenze n. 62 del 1 giugno 1966 e n. 17 del 12 febbraio 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.